

in prima istanza dal giudice del nostro podestà; l'appellazione ne sia portata al podestà medesimo, e le sentenze ne siano irrevocabili; quanto alle cause dai trenta ducati in su, sia lecito ai litiganti il portarle dinanzi alla commissione di un consiglio di savi, secondo la forma delle leggi e delle consuetudini dei paesi, e queste commissioni possano essere formate ad arbitrio de' litiganti o in Rimini o in Ravenna o in Faenza: e se le parti eleggessero il giudizio del potestà, ne sia pur giudice il suo tribunale, ed egli stesso ne accolga l'appellazione, la quale per altro potrà essere portata per la revisione ai nostri uditori nuovi delle sentenze, a tenore delle leggi nostre.

Alla decimaquinta, che si faranno istanze dal senato al sommo pontefice, perchè i benefizii ecclesiastici dai cento ducati in giù siano concessi a riminesi soltanto: ma che, quanto alle decime del clero, la città e il territorio di Rimini debba stare alla condizione di tutti gli altri luoghi del dominio veneziano.

Alla decimasesta, che si osservino gli usi dei tempi dei Malatesta.

Alla decimasettima fu condisceso in ogni parte.

Alla decimaottava, che si esaudiva la domanda, tranne sul proposito dei dazi, che sono a beneficio dello stato, i quali potevano essere appaltati ed assunti da chicchessia, siccome suolsi osservare in tutte le terre del dominio veneziano.

Alla decimanona, che per un quinquennio acconsentivasi alla istanza quanto ai debiti e alle obbligazioni civili: quanto poi ai delitti; tranne quelli, per cui fu imposta condanna di vita, e per i furti, assassinii ed altri gravissimi; nessuno possa essere assoggettato a condanna per quelli, che avesse commesso prima del dominio veneziano sulla città di Rimini: i condannati per semplice omicidio abbiano soltanto una dichiarazione di avvenuto riconciamento coi più vicini parenti dell'ucciso: la confiscazioni fatte avanti la prima partenza di Pandolfo Malatesta siano valide; ma di quelle, che fossero state fatte sotto l'usurpazione del duca